



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 38 registro delibere

Data 24/07/2019

OGGETTO: AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO – TRASFORMAZIONE SOCIETARIA IN SRL IN HOUSE – APPROVAZIONE STATUTO, PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE DEL VALORE ECONOMICO E CONSEGUENTI NOMINE DELLE CARICHE SOCIALI.

Il giorno ventiquattro del mese di luglio dell'anno duemiladiciannove ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 1. STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE | 13. COMPER PAOLO | 25. PREVIDI MAURO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FERRARI GIAMPAOLO | 26. ROMANO FRANCESCO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FILIPPI LUISA | 27. SIMONCELLI NICOLA |
| 4. AIROLDI MARIO | 16. GEROLA FABRIZIO | 28. SOINI ALESSANDRO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. GRAZIOLA GIUSEPPE | 29. TOMAZZONI MAURIZIO |
| 6. AZZOLINI CRISTINA | 18. LANARO DANIELE | 30. VERGNANO PAOLO |
| 7. BETTINAZZI ROBERTO | 19. LUSCIA ANDREA | 31. ZENATTI MARCO |
| 8. BISOFFI MAURIZIO | 20. MIORANDI ANDREA | 32. ZENATTI MASSIMO |
| 9. BORTOT MARIO | 21. PARISI TITO | |
| 10. CEMIN CLAUDIO | 22. PELLEGRINI LUIGINO | |
| 11. CHIESA IVO | 23. PLOTEGHER CARLO | |
| 12. COLLA ELISA | 24. POZZER RUGGERO | |

Sono assenti i signori: Bisoffi Maurizio (giust.), Cemin Claudio (giust.), Miorandi Andrea, Pellegrini Luigino (giust.), Plotegher Carlo (giust.), Pozzer Ruggero (giust.), Vergnano Paolo (giust.).

PRESIEDE: STIZ GIANPAOLO - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: DI GIORGIO GIUSEPPE - SEGRETARIO GENERALE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal 29/07/2019
al 08/08/2019

DI GIORGIO GIUSEPPE
f.to Segretario generale

Relazione.

Il Comune di Rovereto con deliberazione consiliare n. 99 di data 4 dicembre 1998, ha costituito l'azienda speciale “Azienda Multiservizi Rovereto” in sigla A.M.R., quale proprio ente strumentale per lo svolgimento, nell'ambito e nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio stesso, delle attività di promozione della “salute” e del “benessere” come fondamentale diritto dell'individuo e nell'interesse della collettività.

La forma aziendale così delineata è scaturita dalla necessità di adeguare, in base alle norme sull'autonomia degli enti locali disciplinate a livello nazionale dalla L. 142/90 e nell'ambito dell'autonomia regionale dalla L.R. 1/93 e dal successivo T.U.LL.RR.O.C., la natura giuridica e le funzioni della precedente Azienda Farmaceutica Municipalizzata (A.F.M.) costituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 223 di data 1963 e in esercizio dal 1967

Nel corso degli anni il Comune ha affidato alla propria Azienda speciale la gestione di vari servizi pubblici. Attualmente A.M.R. gestisce i servizi di: farmacia (deliberazione del Consiglio comunale n. 99/1998), parcheggi in superficie e in struttura (deliberazione del Consiglio comunale n. 49/2003), cimiteri (deliberazione del Consiglio comunale n. 61/2004), progetti di sostegno all'occupazione (deliberazione del Consiglio comunale n. 16/2018), strutture sportive (deliberazione del Consiglio comunale n. 23/2019), spazi e servizi comunali (deliberazione del Consiglio comunale n. 24/2019).

Con propria deliberazione n. 67 di data 13/12/2018 il Consiglio comunale ha dato indirizzo alla Giunta di avviare la trasformazione dell'attuale assetto di A.M.R. da Azienda speciale del Comune di Rovereto in società di capitali, srl controllata o in house, tenendo conto dell'eventualità di un possibile ampliamento delle attività, del contesto territoriale in cui operare e considerando altresì la necessità di aumentare l'efficienza operativa di A.M.R.

Il Consiglio ha altresì disposto la presentazione da parte della Giunta, entro il 30/05/2019, dei seguenti documenti:

- la proposta di statuto per l'approvazione definitiva dello stesso e per l'avvio delle formalità necessarie all'iscrizione della nuova società al registro imprese;
- la perizia di stima del valore economico di A.M.R., come elemento perfezionativo dell'operazione di trasformazione.

Al fine di ottemperare alle indicazioni di cui sopra con determinazione dirigenziale n. 478 di data 19/03/2019 è stato affidato l'incarico della redazione degli schemi statutari e degli atti costitutivi relativi alla costituenda A.M.R. società di capitali all'Avvocato Gianluca Riolfo e con determinazioni dirigenziali n. 480 di data 19/03/2019 e n. 1223 di data 2/07/2019 è stato affidato rispettivamente l'incarico della perizia asseverata di stima del patrimonio aziendale di A.M.R. e l'incarico del successivo aggiornamento del valore al 30 aprile 2019 al Dott. Paolo Decaminada.

Entrambi i professionisti incaricati hanno presentato le risultanze del proprio lavoro in occasione delle adunanze della Commissione consiliare permanente “Economia, bilancio e servizi” tenutesi in data 13 e 20 maggio 2019.

Successivamente nel corso delle adunanze di data 05/06/2019 e 18/06/2019 è stata portata all'attenzione dell'organo consiliare ed approfonditamente trattata la specificità di ciascuna delle due forme organizzative di società a responsabilità limitata, “a partecipazione pubblica” e “in-house”.

Gli Statuti di entrambe le forme societarie, nella versione non definitiva, sono stati esaminati dalla Commissione consiliare permanente “Statuto” nell'adunanza del 10

giugno 2019 e dalle Commissioni consiliari permanenti “Statuto” ed “Economia, bilancio e servizi” nell’adunanza congiunta del 13 giugno 2019.

Con provvedimento n. 25 di data 19/06/2019 il Consiglio comunale ha deliberato in merito alla scelta della forma di società “in-house” quale assetto organizzativo della costituenda società a responsabilità limitata, rinviando a successivo provvedimento l’assunzione della trasformazione societaria, l’approvazione del relativo schema di statuto e la presa d’atto della valutazione del valore economico di A.M.R..

Lo schema di Statuto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, composto da 31 articoli è stato verificato nella sua legittimità da parte del Notaio Orazio Marco Poma con studio a Rovereto, all’uopo incaricato con determinazione n. 922 di data 22/05/2019.

Tale statuto è stato altresì oggetto di disamina congiunta da parte delle Commissioni consiliari permanenti “Statuto” ed “Economia, bilancio e servizi” nelle adunanze del 4 e 17 luglio 2019.

La valutazione del patrimonio di A.M.R. effettuata ai fini della trasformazione in srl in seguito alla perizia effettuata dal professionista incaricato dott. Paolo Decaminada con studio in Trento, ammonta ad Euro 4,6 milioni che vengono destinati per Euro 2,6 milioni a capitale sociale e per Euro 2 milioni a riserva della costituenda società.

A specifica di tale suddivisione è importante evidenziare che la normativa non vincola sulla modalità di classificazione del valore economico di una società destinato a capitale piuttosto che a riserva, salvo dover far confluire l’intero valore a patrimonio netto così come definito nello schema di bilancio di cui all’art. 2424 c.c.. Attesa quindi tale libertà di scelta, si ritiene in via prudentiale nella fase di trasformazione e nella fase operativa e gestionale successiva, costituire un fondo di riserva per assicurare un sereno avvio dell’attività gestoria della nuova società.

Il Consiglio comunale è ora chiamato ai sensi dell’art. 7, comma b), del TUSP (Testo unico delle società partecipate) ad adottare apposita deliberazione di trasformazione della società

L’operazione di trasformazione.

Dall’analisi elaborata nel febbraio 2017 dalla società di consulenza Ernst & Young in merito allo stato dell’A.M.R. è emerso un prevedibile deterioramento della performance economica dell’Azienda in mancanza di azioni di: ottimizzazione del modello di offerta, di espansione territoriale di offerta dei servizi, di ampliamento della gamma dei servizi presidiati. Va pertanto in questa direzione la scelta di una nuova forma Aziendale di multiutility che gestisca servizi sia di interesse economico che di interesse generale con capacità imprenditoriali e flessibilità tali da garantire sostenibilità e qualità dei servizi offerti.

Riassumendo i risultati dello studio della società Ernst & Young, sono emersi i seguenti elementi:

- la necessità di un nuovo posizionamento di A.M.R. tenuto conto di un rinnovato perimetro di azione prospettico, degli obiettivi strategici di ogni singolo business gestito e/o potenzialmente gestibile e delle evoluzioni economico-finanziarie e patrimoniali dei singoli business;
- un positivo impatto di azioni strategiche potenzialmente indirizzabili sulle performance economico-finanziarie e patrimoniali dell’Azienda in coerenza con il livello qualitativo dei servizi atteso da parte di tutti gli stakeholder interni ed esterni all’Azienda;
- le necessità di intervento strategico e manageriale al fine di perseguire tali risultati.

Relativamente alle attuali aree di business presidiate dall’Azienda:

1. servizio farmacie;
2. servizio sosta e mobilità;

3. servizio gestione impianti sportivi e servizi teatrali;

4. servizi cimiteriali;

5. progetto straordinario di sostegno all'occupazione;

lo studio ha individuato una serie di indirizzi e proposte volte all'ottimizzazione dell'attuale modello organizzativo.

Rispetto ai possibili nuovi ambiti di sviluppo, lo studio ha tracciato i seguenti scenari:

Gestione Immobiliare:

- attività di *Facility Management*; lavori di manutenzione minuta su infrastrutture (incluse opere murarie, carpenteria, falegnameria, serramentista), tinteggiatura e facchinaggio; manutenzione degli impianti elettrici, idrico-sanitari, di raffrescamento e riscaldamento, degli elevatori e delle reti di comunicazione.

Gestione del verde pubblico:

- manutenzione ordinaria delle aree verdi urbane (sfalcio erba, potatura siepi/arbusti/alberi, raccolta foglie, diserbo);
- pulizia manuale di attrezzature e infrastrutture urbane quali parchi giochi e piste ciclabili;
- controllo di stabilità del patrimonio arboreo comunale.

Sicurezza urbana

- implementazione e manutenzione di un sistema di videosorveglianza per la pubblica sicurezza nella area centrale di Rovereto, integrato nell'esistente sistema di videosorveglianza urbana.

Turismo e cultura - Supporto logistico

- supporto logistico ed organizzativo all'Amministrazione Comunale e ad altri attori in occasione di eventi e manifestazioni culturali;
- montaggio e smontaggio di strutture funzionali agli eventi (palchi, banchi, ...);
- fornitura di attrezzatura audio-video e relativo servizio tecnico;
- attività informativa verso operatori culturali e associazioni relativamente alle procedure di organizzazione di eventi;
- organizzazione di visite guidate (volontari, studenti).

Proprio in considerazione della possibilità di aumentare i servizi da affidare ad A.M.R., sia tenendo conto delle sopra riportate valutazioni contenute nello studio di Ernst & Young, sia prefigurando un possibile ulteriore ampliamento che, coinvolgendo un abito territoriale più ampio, possa portare in un futuro prossimo all'attribuzione di altri importanti servizi (ad es. gestione dell'acqua, gestione dei rifiuti), si è valutato che l'Azienda speciale non sia il modello organizzativo più funzionale a perseguire i risultati rappresentati, emergendo la necessità di orientarsi su una diversa configurazione giuridico-istituzionale che consenta di perseguire più efficacemente, tra l'altro, gli obiettivi di maggiore snellezza operativa, assunzione di precise responsabilità gestorie in capo agli amministratori dell'Azienda, nonché ampliamento del contesto territoriale di operatività e non più ristretto al solo comune di Rovereto.

La considerazione di fondo che ha guidato l'Amministrazione nel procedere alla trasformazione è data dal fatto che la Città di Rovereto, attraverso il potenziamento e la trasformazione della propria Azienda Multiservizi, possa assumere un ruolo di leadership nella progettazione ed erogazione di servizi (con maggiore qualità e maggior risparmio) in un'area sovracomunale, implementando azioni volte a valorizzare l'innovazione, per la costruzione di politiche efficaci nell'ambito dello sviluppo economico e sociale del nostro territorio.

Per creare tali opportunità per il territorio e per sviluppare una strategia territoriale "smart", che incrementi la competitività delle realtà locali e ne guidi lo sviluppo in modo

integrato, verso obiettivi condivisi, il modello apparso più idoneo è quello della società "in house".

Al fine di raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e miglioramento della capacità di "fare impresa" dell'Azienda speciale (pur nel mantenimento delle finalità pubblicistiche e di interesse generale di buona parte dei servizi erogati) è parsa necessaria una modifica della struttura organizzativa e gestionale tale per cui sia chiaramente individuabile "chi" ha il potere di operare le scelte imprenditoriali più efficienti e, soprattutto, possa poi essere chiamato a rispondere delle scelte effettuate.

Tra i possibili "tipi" di ente collettivo presenti nell'ordinamento le società di capitali appaiono non solo gli unici adottabili (la legge consente solo la trasformazione dell'azienda speciale in società di capitali) ma anche gli unici funzionali per l'esercizio di attività d'impresa (non lo sarebbero le associazioni, le cooperative o i consorzi le cui finalità sono diverse). Pertanto la trasformazione dell'Azienda speciale in società a responsabilità limitata, oltre ad inquadrarsi in un più moderno ed attuale scenario normativo - il T.U.S.P. (Testo Unico Società Partecipate) del 2016 prevede e disciplina espressamente le condizioni per la costituzione di società a forma privata ma controllate e/o partecipate da soci pubblici quale forma ordinaria di gestione di servizi di interesse generale e servizi d'interesse economico generale - è funzionale al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi, assicurando allo stesso tempo una gestione efficace, efficiente ed economica.

Tra i possibili tipi societari adottabili (la società a responsabilità limitata e la società per azioni sono le uniche che possono essere scelte, in ossequio a quanto previsto dal T.U.S.P. del 2016) e tra i diversi "modelli" opzionabili all'interno di questi "tipi" (la società mista, pubblico-privata; la società interamente pubblica o controllata dall'ente pubblico; la società in-house) la scelta è caduta sul modello "in-house", per le ragioni che si andranno di seguito ad approfondire, e sul tipo società a responsabilità limitata. Quest'ultima, rispetto al tipo società per azioni, appare più consona in considerazione della maggior autonomia statutaria e snellezza di forme che la connotano a differenza della rigidità strutturale ed organizzativa della prima. Va anche considerato come le dimensioni del Comune di Rovereto portano a ritenere più aderente con le finalità dallo stesso perseguitate l'adozione di un tipo societario pensato per attività di medie dimensioni. Senza contare infine che la società per azioni, in conseguenza delle regole di libera trasferibilità delle azioni, pare più funzionale ad imprese che necessitano di acquisire capitale di rischio sul mercato con l'entrata di "soci finanziatori". Il che invece si porrebbe in parte in contrasto con la scelta dell'in-house senza soci privati e con la strumentalità della società stessa per il socio pubblico al fine di realizzare le proprie finalità istituzionali.

Infine va sottolineato come l'operazione realizzata sia una "trasformazione". Il passaggio da Azienda speciale a società in-house si opera attraverso una speciale forma di trasformazione, disciplinato dall'art. 115 T.U.E.L. (Testo Unico Enti Locali). La trasformazione comporta la modifica della forma organizzativa ed il mantenimento di tutti i rapporti giuridici (es., contratti di servizio, contratti di lavoro, ecc.) in essere.

La società che origina dalla trasformazione dell'Azienda speciale, anche se diversamente organizzata, non perde la sua identità e conserva i diritti, obblighi e, soprattutto, finalità anteriori alla trasformazione. Ne consegue l'applicazione del principio generale di "continuità dei rapporti giuridici", valevole per ogni altra ipotesi di trasformazione prevista dalla legge ai sensi dell'art. 2498 del c.c. secondo il quale "*con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione*".

Ciò significa anzitutto che, con la trasformazione, le finalità e gli obiettivi pubblicistici che connotavano l'Azienda speciale permangono anche con la nuova forma

organizzativa. Tuttavia, il perseguitamento degli stessi avviene attraverso una forma organizzativa meglio adattabile alla realtà del mercato ed alla sempre più pressante domanda di servizi non a carattere economico delle collettività di riferimento.

In secondo luogo, aspetto non certo secondario, il mantenimento e la prosecuzione dei rapporti di lavoro costituisce un corollario necessario della trasformazione. A seguito ed in conseguenza di essa nessun dipendente dell'Azienda rischia di perdere il proprio posto di lavoro. Anzi, la necessità di una riorganizzazione interna e la conseguente possibilità di acquisire servizi ulteriori in capo alla nuova società potrà comportare l'opportunità di aumentare l'organico attualmente a disposizione dell'Azienda.

Il modello della società “in-house”

Per l'ente comunale il “fare impresa” non è l'obiettivo finale ma è solo un mezzo per realizzare i propri fini istituzionali e realizzare e fornire servizi sempre più efficienti a beneficio della collettività tenendo sempre ben presente la funzione pubblica e sociale che ne caratterizza i fini dell'azione e la propria natura.

L'intento è quello di mantenere la possibilità dell'affidamento diretto dei servizi da parte del comune alla “propria” società “in-house”, affidamento diretto che sino ad oggi (a mezzo dell'Azienda speciale) si è dimostrato come modello efficiente. Non va dimenticato infatti come alcuni dei servizi offerti da A.M.R. siano (e continueranno ad essere) di interesse generale e non economico tali per cui difficilmente un privato se ne potrebbe assumere l'onere ed i costi di realizzazione. Il Comune di Rovereto invece, attraverso A.M.R., può fornire servizi economici (la gestione delle farmacie e dei parcheggi, per esempio) con il ricavato dei quali finanziare anche quei servizi che, in quanto di interesse generale e non economici (attività cimieriali, gestione impianti sportivi e teatrali, sostegno all'occupazione) non portano guadagni ma costituiscono fonti di costi. Un bilanciato uso delle risorse disponibili ha consentito, sino ad un certo punto, di mantenere una elevata qualità del servizio offerto. L'evoluzione dei mercati e della domanda di servizi non consente più ad A.M.R., organizzata come Azienda speciale, di mantenere l'equilibrio economico-finanziario e nel contempo la qualità del servizio. Solamente l'aumento dei servizi affidati e l'ampliamento dell'ambito territoriale del servizio offerto consente all'Azienda di mantenere un bilancio in attivo e di utilizzare in maniera efficiente ed economica le risorse pubbliche utilizzate. Ma tali obiettivi non possono essere conseguenti se non attraverso una riorganizzazione interna dell'Azienda che permetta di coniugare una struttura organizzativa ed una gestione maggiormente “imprenditoriale” con le finalità eminentemente “pubblicistiche” che guidano, anzi, devono guidare l'operato degli amministratori.

La “forma” societaria permette di perseguire il primo dei suddetti obiettivi. Il modello “in-house” consente di mantenere ferme le suddette finalità pubblicistiche. Con la società in-house infatti l'ente pubblico socio mantiene un controllo sugli indirizzi gestionali che dovranno poi essere attuati dall'organo amministrativo della società. Tale controllo è il “controllo analogo”.

Considerato come anche l'Azienda speciale riceve affidamenti diretti dall'ente di cui è emanazione, passare da “Azienda speciale” a società in-house consente quindi una transizione più graduale ma implementando l'efficienza nella gestione dei servizi affidati.

Con riferimento alla società in-house meritano segnalazione i seguenti aspetti:

- secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra i più recenti, Con. Stato 18 luglio 2017, n° 3554) e dei TAR (da ultimo TAR Lombardia, Sezione Brescia, 12 luglio 2018, n° 269) il modello di società “in-house” costituisce mezzo ordinario di affidamento dei servizi pubblici locali. La natura ordinaria e non eccezionale degli affidamenti a società in-house è altresì confermata dall'ANAC nelle linee guida n° 11/2018;

- attraverso la società in-house, quindi, si può adottare la forma organizzativa tipica dell’impresa collettiva privata (la società di capitali), che garantisce una gestione manageriale e maggiormente efficiente dell’Azienda, mantenendo però in capo all’ente pubblico (il comune) il potere di fissare gli indirizzi programmatici e strategici dell’agire dell’impresa ed il controllo della concreta realizzazione degli stessi;
- la società in-house, che è comunque ente di diritto privato caratterizzato da una gestione imprenditoriale, deve operare con una propria autonomia patrimoniale e finanziaria. Al di là della dotazione iniziale (il patrimonio dell’Azienda speciale deve confluire o interamente a capitale della società in-house oppure essere computato parte a capitale e parte a riserve, anche disponibili, da individuare espressamente), la società deve essere in grado di far fronte ai costi di gestione con le proprie entrate e con la propria dotazione patrimoniale. Non è possibile che l’ente proprietario ripiani le perdite di bilancio dell’impresa con apporti di dubbia convenienza e legittimità (come invece spesso avviene nelle aziende speciali). Gli unici interventi ammessi dalla legge sono quelli di eventuale ricapitalizzazione da parte del socio pubblico. Ma l’effettuazione degli stessi, qualora non giustificati da piani di risanamento dettagliati e funzionali al mantenimento della continuità Aziendale, comportano l’attivazione delle procedure di verifica da parte della Corte dei Conti. Ciò, unito alle precise responsabilità dell’organo gestorio della società, dovrebbe comportare la necessaria attuazione di una gestione efficiente dell’impresa;
- con il miglioramento dell’efficienza gestionale, con la chiara ripartizione di compiti e competenze, con la conseguente assunzione di precise responsabilità (a cui sono legate specifiche sanzioni), si può ritenere realizzabile anche l’ampliamento dei servizi da affidare alla (ex Azienda speciale trasformata in) società in-house. Ciò senza far perdere alla stessa quella connotazione pubblicistica e di “Azienda della collettività e del territorio” che ha sempre caratterizzato l’Azienda speciale in quanto emanazione dell’ente comunale;
- l’adozione della forma organizzativa societaria in-house, attraverso il meccanismo del controllo analogo congiunto, consente poi di ampliare gli ambiti territoriali di operatività dell’Azienda. Ammettendo la partecipazione di altri comuni del territorio al capitale della società (partecipazione acquisibile o a seguito di cessione di parte delle proprie quote – dietro corrispettivo – da parte dell’ente fondatore oppure attraverso operazioni di aumento a pagamento del capitale sociale con sottoscrizione riservata ad enti terzi), quest’ultima potrebbe estendere la propria attività ed esercitare i propri servizi anche a favore di tutti i comuni soci realizzando economie di scala ed un miglioramento in termini di efficienza, operatività Aziendale, razionalizzazione di risorse e, non ultimo, aumento dei livelli occupazionali.

Ragioni e risultati attesi dall’operazione di trasformazione da Azienda speciale a società a responsabilità limitata in-house.

In ossequio a quanto previsto dall’art. 5 del TUSP relativamente all’onere di motivazione analitica, a completamento di quanto già espresso nei punti precedenti, si precisa come la trasformazione societaria si ritenga funzionale al miglioramento della qualità e della quantità dei servizi offerti, attraverso una gestione più efficace, efficiente ed economica delle finalità istituzionali del Comune di Rovereto (come esplicitate all’art. 2 dello Statuto comunale ed in particolare al titolo V dello stesso per quanto attiene i servizi pubblici).

In particolare:

a) con riferimento alla “necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali”: ragioni e finalità

l'affidamento dei vari servizi già oggi realizzati dall'Azienda speciale è risultata funzionale al miglior perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune. I risultati ottenuti negli anni (sia in termini di qualità del servizio offerto che di efficiente utilizzo delle risorse pubbliche investite) confermano la bontà scelta di affidare direttamente ad un ente emanazione della stessa Amministrazione affidante la produzione di determinati servizi. Le motivazioni che negli anni hanno portato a scegliere tale affidamento diretto rispetto alla gara aperta ai privati devono essere riprese in questa sede.

Si è già sottolineato come il miglioramento della qualità dei servizi ed il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario richiedano oggi di ampliare la gamma di servizi offerti e di tendere ad un ampliamento territoriale del campo di operatività dell'Azienda. Tali obiettivi sono realizzabili solo prefigurando una riorganizzazione della struttura interna Aziendale e impostando una gestione sempre rispettosa delle finalità pubbliche perseguitate ma di stampo maggiormente manageriale.

Il giusto equilibrio e la sintesi tra le differenti esigenze è stata individuata nella forma societaria (società a responsabilità limitata) caratterizzata dal modello in-house.

Ciò consentirà di continuare a fornire servizi di qualità, finanziando quelli di interesse generale (ma non economici) con i risultati ottenuti dallo svolgimento di servizi (sempre di interesse generale ma) economici.

b) con riferimento alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria (anche considerando il possibile utilizzo alternativo delle risorse impiegate o l'adozione di modelli diversi – gestione diretta o esternalizzata) e compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità

Sempre rammentando che l'operazione di trasformazione è funzionale alla mera modifica organizzativa interna, tesa al miglioramento e al potenziamento della gestione dei servizi già affidati (e di quelli nuovi oggetto di futuri affidamenti) e non comporta la nascita di un “nuovo” soggetto, si possono richiamare tra i molteplici vantaggi dell'operazione i seguenti:

- un'amministrazione più elastica e flessibile, idonea a cogliere le sinergie ed opportunità offerte dal mercato, ad aggregare altri soggetti che potrebbero apportare mezzi finanziari e/o know-how al fine di realizzare gli investimenti necessari al perseguitamento dell'oggetto sociale;
- la creazione delle condizioni necessarie per passare da una concezione tradizionale, monoblocco, dell'Azienda ad un'articolazione societaria in grado anche di associare altri Enti pubblici e/o operatori privati, al fine di corroborare e sviluppare non solo capacità finanziarie, ma anche competenze tecniche e professionalità;
- la possibilità di ottenere vantaggi in termini di recupero IVA, economia di scala e di specializzazione, maggior potere contrattuale soprattutto in campo finanziario;
- l'autonomia organizzativa e decisionale di tipo manageriale, in modo da assicurare maggiore snellezza operativa nella gestione dei servizi;
- l'adozione di strategie diversificate, in termini di business e territorio, per competere sul mercato e concorrere per il mercato.

Dal punto di vista contrattuale, l'affidamento diretto dei servizi pubblici locali vede nella forma dell'in-house providing un'ordinaria forma organizzativa di conferimento della titolarità del servizio. L'affidamento diretto consente all'ente affidante di bilanciare, attraverso la convenzione, l'interesse pubblico all'uso efficiente e razionale delle risorse pubbliche impiegate e l'interesse della collettività di ricevere un servizio di qualità. D'altra parte la società in-house costituisce il braccio operativo dell'ente socio ed quindi chiamata a perseguire i medesimi fini istituzionali che guidano l'azione del Comune.

Rispetto al concorrente privato (o misto, pubblico-privato), che mira al conseguimento di un guadagno (e per ottenere l'affidamento e mantenere un margine di

guadagno) potrebbe essere indotto a ridurre la qualità dei servizi offerti, l'affidamento diretto ad una propria società consente di contemperare la qualità del servizio con l'utilizzo efficace ed economico delle risorse impiegate. Ciò anche a cagione del fatto che spetterà all'organo amministrativo individuare, sotto la propria responsabilità, le modalità più efficienti per dar seguito agli indirizzi generali (anche gestionali) individuati dal socio pubblico.

Dal punto di vista della sostenibilità finanziaria si evidenzia altresì che la trasformazione dell'Azienda speciale A.M.R. in società a responsabilità limitata in house non comporta maggiori oneri a carico dell'Ente rispetto all'ipotesi di mantenere i servizi in capo alla propria Azienda speciale. Inoltre, nel corso della propria "vita" (proprio in considerazione del fatto che si tratta di "società", quindi di ente a struttura privatistica), la società in-house dovrà dimostrare di essere in grado di poter operare con le proprie risorse senza aiuti "esterni" da parte del socio pubblico (ente affidante). Pertanto solo una gestione efficiente delle risorse attribuite in sede di trasformazione consentirà alla società di evitare la messa in liquidazione (o peggio, il fallimento) con ogni conseguenza in termini di responsabilità (anche per danno erariale) di coloro che hanno poteri di gestione e di controllo.

Si evidenzia che le ragioni della necessità di individuare fin da subito i nominativi dei componenti degli organi di gestione e controllo sono da ricondursi alle previsioni di cui all'art. 115 T.U.E.L. nonché agli artt. 2498 e seguenti del Codice civile. Da combinato disposto delle citate disposizioni di legge l'atto di trasformazione deve necessariamente contenere gli elementi essenziali dell'atto costitutivo della nuova Società. Pertanto, a mente dell'art. 2463 del Codice civile, tra i suddetti elementi essenziali risultano indicati "le persone cui è affidata l'amministrazione e (...) il soggetto incaricato di effettuato di effettuare la revisione legale dei conti". Per questi ultimi va precisato che non trova applicazione la norma di cui all'art. 60, comma 8, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. n. 2 del 2018, in quanto non possono annoverarsi nella categoria dei rappresentanti del Comune, tant'è che – a differenza di questi ultimi - lo Statuto della costituenda Società prevede tale competenza in capo all'Assemblea dei Soci. E' del tutto ovvio che, non essendo ancora la stessa istituita, la deliberazione del Socio unico sostituisce la Società in fase costitutiva.

Si dà atto infine che il presente provvedimento viene assunto nel rispetto di quanto sancito dall'art. 46 "Società di capitale" dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e ss.mm.e in particolare prevedendone la votazione a maggioranza qualificata.

Si ravvisa la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento per garantire la continuità della gestione aziendale pur nell'importante fase di riorganizzazione richiesta dalla trasformazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

vista la LP 3/2006 "Norme in materia di governo dell'autonoma del Trentino";

visto il T.U.S.P. (Testo unico delle società a partecipazione pubblica), approvato con D.Lgs. 175/2016 e s.m., e la normativa provinciale afferente alle pubbliche partecipazioni societarie di cui alle leggi L.P. 1/2005 e L.P. 19/2016 e ss.mm.;

visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;

visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

viste la L.R. 3 agosto 2015 n. 22 e la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

visti gli articoli 35 e 36 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 e modificato con deliberazioni del consiglio comunale n. 44 di data 26 novembre 2014 e n. 6 di data 7/03/2016;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

visto il capo III “Disposizioni in materia contabile” nuovo “Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 15.11.2011, n. 56;

visto l’art. 49 del Codice degli enti locali e in particolare il comma 3 della lettera h) inerente alla competenza del Consiglio comunale per l’adozione del provvedimento di costituzione e la partecipazione a società per azioni o a responsabilità limitata;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 27 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019-2021;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 72 di data 28 dicembre 2018, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione degli esercizi 2019-2021;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del direttore generale Mauro Amadori;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

atteso che l’adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera e) della L.R. 04.01.1993, n. 1 e successive modificazioni;

considerata la necessità di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione per procedere in tempi brevi all’assunzione del provvedimento di trasformazione societaria e all’approvazione del relativo statuto anche al fine di garantire la continuità degli atti di gestione;

dato atto che, nel corso della seduta, sono stati presentati 2 emendamenti proposti

dal Sindaco, approvati, e 9 atti di indirizzo, di cui n. 7 proposti dal consigliere Angeli (6 approvati con modifiche ed 1 ritirato), n.1 proposto dal consigliere Zenatti Marco, approvato, e n. 1 proposto dai consiglieri Gerola, Airoldi e Filippi - approvato con modifiche, che saranno allegati al verbale della seduta;

con 20 voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti dei quali 5 (Airoldi, Filippi, Gerola, Simoncelli e Soini) si astengono dal votare,

delibera

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la trasformazione dell'Azienda Multiservizi Rovereto – A.M.R. in Società Multiservizi Rovereto S.r.l. in house ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2463 del Codice civile, la società è disciplinata dalle seguenti norme:
 - 1) la denominazione della società è “Società Multiservizi Rovereto srl” (in sigla S.M.R. srl);
 - 2) la sede legale è in Rovereto (TN); ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese l'indirizzo è via Pasqui n. 10;
 - 3) l'unico socio è il Comune di Rovereto, con sede in Rovereto (TN) in piazza Podestà n. 11, codice fiscale e partita IVA n. 00125390229;
 - 4) la società ha come oggetto sociale tutte le attività ed i servizi descritti nell'art. 5 dell'allegato Statuto sociale che alla presente delibera si allega sotto la lettera “A”;
 - 5) l'ammontare del capitale sociale sottoscritto ed interamente versato è pari ad € 2,6 milioni;
 - 6) i conferimenti dell'unico socio consistono nell'intero patrimonio dell'Azienda speciale AMR e, quindi, negli elementi del passivo e dell'attivo della stessa; il valore ad essi attribuito al 31/12/2018 (ivi compreso il valore dei beni in natura e dei crediti conferiti) è quello risultante dalla perizia di stima asseverata in atti al prot. n. 47644 di data 04/07/2019 con giuramento in data 29 giugno 2019 e successivo aggiornamento al 30/04/2019 in atti al prot. n. 52498 di data 24/07/2019, con giuramento in data 19 luglio 2019 dal dott. Paolo Decaminada, nato a Cavalese il 30 luglio 1967, con studio in Trento (TN), via San Francesco D'Assisi n. 10, iscritto nel Registro dei Revisori Contabili al n.111793 con D.M. di data 31 ottobre1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n.14 del 8 febbraio 2000, e precisamente è di Euro 4,6 milioni (di cui Euro 2,6 milioni da imputarsi a capitale sociale ed Euro 2 milioni da imputarsi a riserva); le relazioni di stima vengono allegate alla presente deliberazione sotto le lettere “B” e “C”;
 - 7) la quota di partecipazione dell'unico socio, Comune di Rovereto, è unica ed è pari al 100% del capitale sociale;
 - 8) la vita ed il funzionamento della società sono disciplinati dalle norme contenute nel presente atto e nell'allegato Statuto sociale (allegato A), le norme sulla amministrazione e sulla rappresentanza;
 - 9) La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione a comporre il quale, con i poteri previsti dall'allegato statuto vengono nominati i signori Galli Antonello nato il 23/06/1971 a Rovereto (TN), Masera Federico nato il 08/07/1960 a Rovereto (TN) e Silvino Elisabetta nata il 15/04/1977 a Rovereto (TN), che restano in carica fino alla prima assemblea convocata per l'approvazione del

bilancio relativo all'esercizio 2020. Il signor Galli Antonello viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione; al Presidente e ai membri del consiglio di amministrazione spettano i poteri previsti dall'allegato statuto. I signori Galli Antonello, Masera Federico e Silvino Elisabetta dichiarano di accettare la carica a loro conferita, chiedono ai sensi di legge l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese di Trento e dichiarano che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi di legge.

Ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e della LP 1/2005 organo di controllo della Società sarà un collegio Sindacale a comporre il quale, con i poteri previsti dalla legge vengono nominati i signori Ravagni Corrado, nato il 21/03/1971 a Rovereto (TN), Battocchi Alessandro, nato il 16/11/1985 a Rovereto (TN) e Micol Marisa, nata il 01/04/1978 a Rovereto (TN).

Il signor Ravagni Corrado viene nominato Presidente del Collegio Sindacale.

Sindaci supplenti vengono nominati i signori Tomazzoni Paolo, nato a Rovereto (TN) l'08/10/1968 e Ziu Stefanina, nata a Kucove (Albania) il 22/01/1984.

Il compenso, sulla base delle indicazioni della delibera della Giunta Provinciale n. 787 09/05/2018, è stabilito nell'importo di Euro 6.000,00.= per il Presidente e di Euro 4.000,00.= per i componenti effettivi e senza compenso per i componenti supplenti.

I sindaci nominati dichiarano di accettare la carica a loro conferita, chiedono ai sensi di legge l'iscrizione della propria nomina nel Registro delle Imprese di Trento e dichiarano che non esistono a proprio carico cause di ineleggibilità o di incompatibilità ai sensi di legge.

Il collegio sindacale svolge anche funzioni di revisione legale.

- 10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società, ammonta ad Euro 7.000,00;
3. di approvare lo schema di Statuto della Società Multiservizi Rovereto S.r.l., composto da n. 31 articoli, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
4. di prendere atto della valutazione del valore economico di A.M.R., così come risulta da perizia in atti al prot. n. 47644 di data 04/07/2019 e successivo aggiornamento al 30/04/2019 in atti al prot. n. 52498 di data 24/07/2019, pari ad Euro 4,6 milioni che vengono destinati per Euro 2,6 milioni a capitale sociale e per Euro 2 milioni a riserva della costituenda società;
5. di evidenziare che la trasformazione societaria e il conferimento dei vari servizi non pregiudicano i diritti acquisiti dai dipendenti dell'Azienda speciale;
6. di autorizzare il Dirigente comunale competente e il rappresentante legale dell'Azienda speciale a sottoscrivere il verbale di deposito della presente delibera o l'atto di trasformazione dell'azienda speciale AMR in SRL in House, così come approvato e con le eventuali modifiche, soppressioni o integrazioni che il notaio dovesse ritenere necessarie per la valida formazione dell'atto notarile; a tal riguardo, in particolare, si dà espresso mandato al Dirigente comunale competente e al rappresentante legale dell'Azienda speciale di effettuare tutte le dichiarazioni richieste dalla legge, nessuna esclusa, e di apportare alla presente deliberazione e all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni o integrazioni che dovessero essere richieste dal notaio in sede

di stipula dell'atto o dalle competenti autorità in sede di iscrizione del presente atto al fine di rispettare quanto previsto dalle inderogabili norme di legge;

7. di dare mandato al Dirigente comunale competente e al rappresentante legale dell'Azienda speciale di procedere alla richiesta di convocazione agli amministratori della società della prima assemblea dei Soci per l'assunzione di tutte le decisioni da adottare relativamente all'avvio della nuova srl con tutte le formalità e gli atti connessi e necessari secondo il diritto societario;
8. di procedere alla trasmissione del presente provvedimento e relativi allegati alla Corte dei Conti ai fini conoscitivi e all'Antitrust;
9. di richiedere all'Anac l'iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in-house;
10. di prendere atto che la documentazione tecnica inerente gli immobili facenti parte del patrimonio della AMR risulta depositata agli atti;
11. di inviare la presente deliberazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'A.M.R.;
- 12 di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Il consiglio comunale, per le motivazioni di cui in premessa, ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano dai 25 consiglieri presenti e votanti, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, di cui alla L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

n. 3 Allegati

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO STIZ GIANPAOLO

IL SEGRETARIO

F.TO DI GIORGIO GIUSEPPE

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **09/08/2019**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n.2.

IL SEGRETARIO GENERALE